

**Da:** ANIEF - Associazione professionale sindacale <noreply@anief.org>

**Inviato:** martedì 29 ottobre 2024 11:40

**A:** CLIC822005 - I.C. V. VENETO CL <cl822005@istruzione.it>

**Oggetto:** Comunicazione Sindacale – Diritto a un indennizzo economico per le ferie assegnate d’ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni

**Ai Dirigenti Scolastici**

**E a tutto il personale docente**

Gentili Dirigenti Scolastici,

vi chiediamo di diffondere il presente avviso sindacale a tutto il personale docente, trasmettendolo a ciascun insegnante.

La Segreteria Nazionale ANIEF informa che, a **seguito delle recenti vittorie in Cassazione (v. ordinanza n. 16715/2024), sono stati riaperti i termini per aderire al ricorso per la monetizzazione delle ferie assegnate d'ufficio** ai docenti a tempo determinato nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali e periodo successivo alla fine delle lezioni e fino al 30 giugno).

**Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione?**

Con sentenza n. 16715/2024, la Corte di Cassazione, accogliendo la causa Anief, ha stabilito che:

- I docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali;

- In nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto - della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva;

- Tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno hanno diritto all’indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali;

- Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni. Ossia, è possibile chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024.

**Chi può presentare ricorso?**

Secondo la sentenza, possono presentare ricorso tutti i docenti, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, che negli ultimi 10 anni abbiano stipulato contratti fino al 30 giugno.

**Cosa è possibile ottenere presentando il ricorso?**

Grazie alla vittoria in Corte di Cassazione del sindacato ANIEF, gli insegnanti possono agire in giudizio per recuperare fino a 10.000 euro di indennità per ferie assegnate d’ufficio negli ultimi dieci anni, corrispondenti a circa 1.000 euro per ciascun contratto fino al 30 giugno dal 2014 a oggi.

**Come si aderisce al ricorso?**

Il ricorso è aperto a tutti gli iscritti ANIEF che possono richiedere l’indennità sostitutiva per le ferie assegnate d’ufficio. La partecipazione è gratuita per chi aderisce entro il 30 novembre 2024, con tutte le spese legali a carico di ANIEF.

Vi invitiamo a pubblicare questa comunicazione nell’albo online e a trasmetterla via e-mail a tutto il personale docente interessato.

Per maggiori dettagli e chiarimenti, è possibile consultare un approfondimento sul sito Orizzonte Scuola: "<https://www.orizzontescuola.it/hai-avuto-contratti-fino-al-30-giugno-negli-ultimi-10-anni-risarcimento-fino-a-10mila-euro-se-ti-hanno-assegnato-ferie-dufficio-calcola-la-somma-e-scopri-come-fare/>".

Cordiali saluti

*Segreteria Nazionale Anief - Ufficio relazioni sindacali*